



COMUNE DI MALETTO (CT)

## PROGETTO ENERGY EFFICIENCY

### PROPOSTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO

2i Servizi  
Energetici

TITOLO DELLA TAVOLA  
NAME OF DRAWING

## SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO N° PROJECT N°	FASE PHASE
5021-45	P
DISEGNO N° DRAWING NO.	AGG N° REVISION NO.
GG.MAL.R006	R00
DISEGNATORE DRAWN	SCALA SCALE
ACI	
CONTROLLATO CHECKED	DATA DATE
LCE	14/09/2021

Comune di Maletto (CT)



**PROPOSTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS, NONCHE’ DEL’ART. 183 DEL D. LGS. N. 50 /2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO CONSISTENTE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI RELATIVI IMPIANTI**

SCHEMA DI CONTRATTO

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato
00	14/09/2021	Prima emissione	ACI	LCE

INDICE

<b>1. PREMESSE E ALLEGATI.....</b>	<b>7</b>
<b>2. DEFINIZIONI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Definizioni di carattere generale.....	7
2.2 Definizioni inerenti i Servizi Smart: .....	8
2.3 Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica Illuminazione:.....	8
2.4 Definizioni inerenti alle Attività di Reperibilità e Pronto Intervento: .....	9
2.5 Definizioni inerenti alle Attività di Controllo e Monitoraggio: .....	10
2.6 Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone omnicomprensivo annuo: 10	
<b>3. OGGETTO.....</b>	<b>10</b>
<b>4. DURATA DELLA CONVENZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>5. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI ..</b>	<b>11</b>
<b>6. SUBAPPALTO .....</b>	<b>12</b>
<b>7. CANONE OMNICOMPENSIVO E PRESTAZIONI INCLUSE.....</b>	<b>12</b>
<b>8. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>13</b>
<b>9. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE .....</b>	<b>14</b>
<b>10. ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA'.....</b>	<b>15</b>
<b>11. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>16</b>
11.1 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .....	16
<b>12. METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE OMNICOMPENSIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI .....</b>	<b>17</b>
12.1 Composizione del Canone di Riferimento .....	17
12.2 Variazione del Canone di Riferimento .....	18
<b>13. INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE .....</b>	<b>18</b>
<b>14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>19</b>
<b>15. PENALI .....</b>	<b>20</b>
<b>16. BONUS CONSUMI E PENALI.....</b>	<b>23</b>
<b>17. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>23</b>
<b>18. INDENNIZZO DEL DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO .....</b>	<b>24</b>
<b>19. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI .....</b>	<b>25</b>
<b>20. GARANZIA DEFINITIVA .....</b>	<b>26</b>
<b>21. NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI .....</b>	<b>26</b>
<b>22. REVISIONE .....</b>	<b>26</b>

<b>23.</b>	<b>CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI .....</b>	<b>27</b>
<b>24.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>27</b>
<b>25.</b>	<b>CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....</b>	<b>28</b>
<b>26.</b>	<b>SPESE DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>28</b>
<b>27.</b>	<b>RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>28</b>
<b>28.</b>	<b>COPERTURA ASSICURATIVA .....</b>	<b>29</b>
<b>29.</b>	<b>CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO .....</b>	<b>31</b>
<b>30.</b>	<b>CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....</b>	<b>31</b>
<b>31.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO .....</b>	<b>32</b>

#### TRA

- Il Comune di Maletto (CT), nella persona di [●], nato a [●] Dirigente [●], che munito dei necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Maletto (CT), domiciliato per la carica presso la casa comunale (il "**Comune**" e/o il "**Concedente**")

#### E

- la Società 2i Servizi Energetici S.r.l., con sede legale in Via Albricci Alberico, n. 10, C.F. /P.I. Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10935220961, nella persona di Moggi Jacopo, nato a Milano (MI), il 20/04/1976, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società munita dei necessari poteri (la "**Società**" e/o il "**Concessionario**")

il Comune e la Società di seguito, individualmente, anche definiti come "**Parte**" o, congiuntamente, "**Parti**".

#### PREMESSO CHE

- 1). L'art. 183, comma 15 – 19, del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito anche il "**Codice**"), prevede una procedura che consente, a soggetti muniti di determinati requisiti definiti e richiamati al comma 17 del citato D. Lgs, di contribuire attivamente alla determinazione delle caratteristiche relative ai progetti di infrastrutture o servizi pubblici commissionati dalle Pubbliche Amministrazioni, in quanto attribuisce la facoltà a tali soggetti di sottoporre all'attenzione delle Amministrazioni aggiudicatrici delle proposte relative alla realizzazione in convenzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, non presenti fra gli strumenti di programmazione già approvati dall'Amministrazione medesima. Tale procedura prende avvio con una proposta progettuale che può essere recepita negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione e conseguentemente essere posta, da quest'ultima, a base di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio medesimo;
- 2). In data 29/07/2019 2i Rete Gas S.p.A. e Tekne Esco S.r.l. hanno costituito la 2i Servizi Energetici S.r.l. (di seguito anche il "**Proponente**") con sede in Milano, Via Albricci 10, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, partita Iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese 10935220961
- 3). in data [●], con nota registrata al protocollo generale del Comune di Maletto (CT) al n. [●], il **Proponente**, al fine dell'affidamento, in finanzia di progetto, del contratto di concessione di servizi per la gestione integrata e la manutenzione degli impianti comunali di illuminazione pubblica, con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica, (la "**Convenzione**" o la "Concessione"), ha presentato al Comune di Maletto (CT) una proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice (la "Proposta");
- 4). la Proposta era corredata dai documenti richiesti dall'art. 183, comma 15, del Codice, in particolare:
  - a) dal progetto di fattibilità tecnico economica;
  - b) dalla bozza di convenzione;

- c) dal piano economico-finanziario, asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, comma 9, del Codice, con annessa specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
  - d) dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 183, comma 17, del Codice;
  - e) dalla garanzia, ai sensi dell'art. 93 del Codice;
  - f) dall'impegno a prestare una garanzia di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo del Codice in caso di indizione della gara, nonché, in caso di aggiudicazione, a prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- 5). nella proposta il Proponente ha previsto:
- la redazione del progetto, elaborato in conformità alla Proposta e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale tipologia;
  - fornitura a sue spese di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione (l'“illuminazione Pubblica”), con intestazione ed ottimizzazione del contratto di fornitura e di approvvigionamento di energia elettrica;
  - descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionali finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione (le “**Misure di Risparmio Energetico**”);
- [●]
- (collettivamente, l'“**Intervento**”), il tutto come meglio descritto nella Proposta allegata;
- 6). il Comune ha valutato la Proposta e, con delibera n. [●] del [●], ne ha dichiarato la fattibilità ponendola in approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come **Promotore**;
- 7). il Comune con delibera n. [●] del [●] ha approvato la Proposta;
- 8). il Comune, con determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblicato sulla GUUE del [●] e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione [●], ha indetto la gara per la scelta del concessionario (la “**Gara**”), alla quale è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base della stessa la Proposta presentata dal Promotore;
- 9). in data [●], il Promotore ha presentato l'offerta di gara così come previsto dall'art. 183 del Codice;
- 10). all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'aggiudicazione nei confronti del Promotore 2i Servizi Energetici S.r.l. [in caso di esercizio del diritto di prelazione: il Promotore non risultando aggiudicatario ha esercitato, nel termine previsto dall'art. 183, comma 15, del Codice, il diritto di prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal soggetto risultato aggiudicatario], come risulta da [●];
- 11). ai sensi dell'art. 103 del Codice, il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva (come indicato nel disciplinare) e la richiesta polizza assicurativa RCT/RCO n. [●] rilasciate da [●];

- 12). in data [●], il Comune di Maletto (CT) ha riscattato la piena proprietà degli impianti strumentali all'erogazione del servizio di illuminazione pubblica non già in proprietà, nonché stipulato, in data [●], con l'impresa incaricata di svolgere il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica in [●], E Distribuzione S.p.A., un "*Regolamento di esercizio per l'esecuzione di attività su impianti di illuminazione pubblica cc.dd. promiscui*";
- 13). con la convenzione, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione della Concessione e per tutta la sua durata;

## 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione lo Studio di fattibilità e tutta la documentazione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria costituente l'offerta presentata al Comune dal Promotore.

## 2. DEFINIZIONI

### 2.1 Definizioni di carattere generale

Salvo che sia diversamente disposto nella Convenzione, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato e s'intendono declinati sia al singolare, sia al plurale.

- a) "**Convenzione**": indica il presente contratto;
- b) "**gestione energetica**": l'insieme delle attività, articolate nei Servizi descritti nella presente Convenzione, volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art.3;
- c) "**manutenzione ordinaria**": le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente ed in ogni caso di importo inferiori al 5% (del valore dell'investimento);
- d) "**manutenzione straordinaria**": gli interventi, resi necessari a seguito di eventi accidentali e non imputabili ad una errata manutenzione ordinaria, atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto ed in ogni caso di importo superiore al 5% (del valore dell'investimento);

- e) "**messa a norma**": operazioni/interventi da effettuare sugli impianti, oggetto della presente convenzione volti all'adeguamento alla normativa vigente e a quella cogente di settore;
- f) "**perimetro di servizio**": gli Interventi offerti dalla Società;
- g) "**canone onnicomprensivo annuo**": il corrispettivo annuo che deve essere riconosciuto dal Comune in favore della Società per i servizi, le forniture e i lavori oggetto della presente Convenzione;
- h) "**Comune**": il Comune di Maletto (CT);
- i) "**Conduzione**": quell'insieme di attività necessarie a mantenere attiva l'erogazione dei comfort da parte degli impianti elettro/meccanici oggetto di gara,
- j) "**Responsabile del Servizio**": la persona fisica, individuata dalla Società, quale referente del servizio nei confronti del Comune, che assume anche il ruolo di supervisore e coordinatore dei tecnici preposti all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- k) "**Impianti Speciali**": quell'insieme di organi elettro/meccanici alimentati da energia elettrica o da energia termica non preposti all'erogazione di un servizio assimilabile a quelli oggetto della presente Convenzione (a titolo esemplificativo, pompe di circolazione di fontane, luminarie natalizie).

## **2.2 Definizioni inerenti i Servizi Smart:**

Per "Servizi Smart", l'elenco dei possibili servizi Smart City che la Società è in grado di offrire al Comune, così come meglio dettagliati al Capitolo 10 dell'allegato 1 - *Capitolato di gestione*.

## **2.3 Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica Illuminazione:**

- a) per "**Servizio di Pubblica Illuminazione**", il complesso delle attività rappresentate da:
  - fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica illuminazione compresi nel perimetro di servizio della presente Convenzione;
  - erogazione di beni e servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti d'illuminazione pubblica presenti all'interno del perimetro di servizio;
  - esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, così come proposti dal Comune in sede di offerta ed eventualmente, a discrezione del medesimo Comune, in corso di esecuzione dei servizi;



- esecuzione degli interventi di messa a norma, così come proposti dal Comune in sede di offerta;
  - tutte le attività descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'*Allegato 1 – Capitolato di Gestione*.
- b) per “**impianti di messa a terra**”, l’insieme di dispositivi, dove presenti, atti a garantire la protezione da eventi atmosferici dei pali dell’impianto d’illuminazione pubblica, costituiti, ad esempio, da sistema di dispersione, sistema di equipotenzializzazione e conduttori di protezione;
- c) per “**quadri elettrici di distribuzione**”, l’insieme di armadio di comando e protezione, le apparecchiature interne e i sistemi di rifasamento;
- d) per “**rete elettrica di distribuzione**”, complesso delle condutture elettriche destinate all’alimentazione dei punti luce o apparecchi illuminanti a partire dai morsetti di uscita dell’apparecchiatura di comando fino ai morsetti d’ingresso del punto luce stesso;
- e) per “**punto luce**” o “**apparecchio illuminante**”, grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all’esclusivo funzionamento dell’apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada;
- f) per “**requisiti illuminotecnici**”, i valori individuati dalle norme UNI CEI di settore e dalle norme vigenti in materia di illuminazione di aree pubbliche (strade, parcheggi, aree pedonali e simili).

#### **2.4 Definizioni inerenti alle Attività di Reperibilità e Pronto Intervento:**

- a) per “**Pronto intervento**”, servizio dedicato al ripristino del funzionamento degli impianti a seguito di avvenuta interruzione dell’erogazione di uno qualunque dei servizi previsti dalla presente Convenzione (sono esclusi gli interventi di ripristino a fronte di uso improprio, atti vandalici, causa di forza maggiore, calamità naturali, terremoti, frane, allagamenti, smottamenti - esplosioni, incidenti stradali, modifiche non autorizzate o variazioni di sorta dell’assetto impiantistico rispetto a quanto certificato alla presa incarico);
- b) per “**struttura operativa**”, la struttura predisposta dalla Società per la ricezione, smistamento e classificazione delle segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e disservizi pervenute dal Comune alla Società;
- c) per “**segnalante**”, individuo, entità, società o soggetto che ha provveduto ad effettuare la segnalazione di guasto, malfunzionamento o disservizio al Comune;
- d) per “**intervento**”, attività materiale di ripristino del servizio e della sua qualità contrattuale mediante riparazione, sostituzione, riavvio o altre operazioni dell’unità di impianto oggetto di segnalazione;
- e) per “**materiale d’uso**”, beni materiali, componentistica e accessori necessari ed impiegati nelle attività di intervento in genere.

## **2.5 Definizioni inerenti alle Attività di Controllo e Monitoraggio:**

- a) per “**Servizio di Controllo e Monitoraggio**”, attività di verifica congruenza, controllo e registrazione di flussi di dati informativi provenienti da apposita strumentazione di misurazione;
- b) per “**Dati di fornitura**”, dati numerici ed informativi relativi alle forniture di energia elettrica agli impianti compresi nel perimetro di servizio di cui alla presente Convenzione;
- c) per “**modello di registrazione ed elaborazione dati**”, modello informatico compilato per la registrazione, archiviazione e consultazione dei dati di fornitura in grado di consentire l'elaborazione di indici numerici per monitorare e valutare lo stato complessivo del servizio offerto dalla Società.

## **2.6 Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone omnicomprensivo annuo:**

- a) per “**Canone di Riferimento**”, il valore economico rispetto al quale su base annuale dovranno essere calcolate le revisioni derivanti da variazioni del servizio offerto;
- b) per “**canone a base di gara**”, il valore economico posto a gara dal Comune per remunerare la Società per le prestazioni previste dalla presente Convenzione;
- c) per “**potenza installata**”, la potenza attiva degli utilizzatori elettrici disposti ed installati all'interno del perimetro di servizio così come rilevata;
- d) per “**oneri**”, oneri generali e di sistema del mercato libero.

## **3. OGGETTO**

- 1. Il Comune, affida alla Società, che accetta, la gestione dell'intero impianto del Servizio di Illuminazione Pubblica sul territorio comunale comprendente anche l'attività di Pronto Intervento e di Controllo e Monitoraggio (così come meglio descritte al Capitolo 6 dell'Allegato 1 - *Capitolato di Gestione*).
- 2. Per tutte le restanti attività o servizi ulteriori rispetto a quelli sopra descritti nel presente articolo, la Società si impegna, a semplice richiesta da parte del Comune, ad elaborare un preventivo di spesa, secondo le modalità meglio descritte al Capitolo 9 dell'Allegato 1 – *Capitolato di Gestione*. È pertanto riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e accordo con il Comune, ulteriori interventi e attività per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

#### **4. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha durata complessiva di 16 (sedici) anni, decorrenti dalla data di avvio dei lavori, coincidente con la data di consegna degli impianti, oggetto della presente concessione.

Non è ammessa la proroga tacita della Convenzione, fermo restando l'obbligo della Società di garantire l'erogazione dei servizi alle medesime condizioni previste in Convenzione, su richiesta del Comune, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara volte al riaffidamento dei servizi ad un nuovo operatore o al rientro in possesso degli impianti da parte del Comune.

#### **5. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI**

La disciplina della presente Convenzione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel PEF contrattuale (Allegato n. ...), sulla base dei presupposti e delle condizioni ivi previste, nonché in ossequio all'allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi allegata al presente contratto (Allegato n. 4).

Ai sensi degli artt. 165 e 180 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio operativo, costituito in particolare, da:

- a) rischio di disponibilità, in relazione al Servizio descritto al sopraccitato art. 3;
- b) rischio di mancato raggiungimento del livello minimo di risparmio energetico garantito
- c) rischi di progettazione e costruzione, correlati alla realizzazione dei lavori;
- d) gli ulteriori rischi correlati all'erogazione del servizio descritti all'interno dell'allegato Matrice dei rischi (Allegato n. 4).

Le Parti si danno reciprocamente atto che i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario riferiti alla presente Convenzione sono riportati all'interno del PEF contrattuale (Allegato n. ...) e che, pertanto, qualora si riscontri una lesione di detto equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia, le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF contrattuale e della Convenzione, sempreché le variazioni degli indicatori di equilibrio non siano state determinate da eventi imputabili al Concessionario.

Al verificarsi di una lesione dell'equilibrio economico-finanziario, determinata da eventi non imputabili al Concessionario, il medesimo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la lesione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa.

La Revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione

degli effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla Revisione.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla Revisione in argomento entro 120 giorni dalla ricezione da parte del Concedente della comunicazione sopraccitata, inviata dal Concessionario, le Parti potranno recedere dalla Convenzione, in attuazione della disciplina prevista dall'art. 165, ultimo comma, del Codice; in tale eventualità, le Parti, pattuiscono che al concessionario verrà riconosciuto l'indennizzo previsto al successivo art. 18 del presente contratto, oltre le spese anticipate ed oltre i corrispettivi dovuti, maturati sino alla data di intervenuto recesso.

## **6. SUBAPPALTO**

La Società, per l'affidamento a terzi di lavori o servizi che non intende eseguire direttamente, deve procedere mediante contratti di subappalto nei termini indicati in sede di offerta ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la Convenzione, né le imprese collegate. Non si considerano terzi i soci della Società.

## **7. CANONE OMNICOMPRESIVO E PRESTAZIONI INCLUSE**

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società, con riferimento esclusivamente ai servizi descritti all'art 3.1 che precede, il Comune riconoscerà alla Società un canone omnicomprensivo annuo - determinato ai sensi dell'art. 12. Il canone in argomento, per quanto concerne l'attività connessa alla pubblica illuminazione, si considera comprensivo dei seguenti costi:

- i costi di fornitura dell'energia primaria elettrica;
- i costi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti;
- i costi di progettazione definitiva\esecutiva;
- il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico offerti in sede di gara;
- la manutenzione straordinaria su tutte le parti di impianto di nuova installazione indicata nel computo metrico da parte della Società per il periodo in garanzia oltre che la remunerazione del capitale a tal scopo investito dalla Società medesima;
- la sostituzione delle sorgenti luminose, per un totale massimo annuo pari al 5% dei punti luce oggetto della Convenzione per ciascun anno di durata della stessa; si precisa che saranno oggetto di tale sostituzione anche i punti luce interessati dall'intervento di relamping;

- tutte le attività riportate ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'*Allegato 1 – Capitolato di Gestione*.

Sono pertanto da intendersi esclusi dal canone sopraccitato tutte le operazioni/interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alla normativa da compiersi su parti di impianto ricomprese nel perimetro di servizio della presente Convenzione ma che non siano state oggetto di nuova installazione da parte della Società, nonché ogni e qualsiasi intervento, fornitura o bene non espressamente inclusa nei Servizi di cui all'art. 3.1 e all'art. 11.

## **8. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI**

Le Parti pattuiscono espressamente che il Comune rinunci a favore della Società ad ogni incentivo e ad ogni agevolazione, ampiamente intesa, connessa o conseguente alla prestazione dei servizi o alla realizzazione del progetto energetico oggetto della presente Convenzione, correlato ai seguenti ambiti:

- i. Titoli di efficienza energetica;
- ii. Conto termico;
- iii. Detrazioni fiscali.

La Società, pertanto, sarà unica beneficiaria di tutti gli incentivi pubblici sopraccitati ed avrà il conseguente diritto a trattenerli in capo a sé.

Alla Società è altresì riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo permettano, di accedere, anche tramite il Concedente, a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altri soggetti sempre con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione.

Ove per qualunque causa diversa dalla risoluzione della Convenzione per fatto esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione della Convenzione avvenga in via anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni di competenza della Società, la Società medesima avrà diritto ad un indennizzo non inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 18.

È altresì riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e accordo con il Concedente, ulteriori interventi per l'intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

## **9. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune dovrà compiere tutte le azioni poste a proprio carico dalla presente Convenzione al fine di consentire alla Società di svolgere, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel presente contratto, tutte le attività relative alla realizzazione delle opere ed alla gestione delle stesse.

Nello specifico il Comune dovrà attivarsi per ottenere dalle competenti amministrazioni le autorizzazioni necessarie per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali. In particolare, il Comune dovrà:

- a) compiere nel rispetto del cronoprogramma tutte le attività amministrative di propria competenza, compreso il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi, comunque denominati, necessari a consentire la realizzazione degli interventi previsti secondo le tempistiche pattuite;
- b) consegnare alla Società, entro i termini previsti dal cronoprogramma, tutte le aree e gli impianti sui quali dovranno essere effettuati gli interventi, liberi da qualsiasi vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed indisturbata utilizzazione;
- c) porre in essere tutta gli atti di propria competenza ed a prestare la propria collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, nonché a cooperare con la Società per le attività necessarie alla definizione dei rapporti con gli eventuali Finanziatori;
- d) inserire nei propri bilanci preventivi le necessarie voci di spesa a copertura del canone onnicomprensivo annuo e degli ulteriori oneri di cui alla presente Convenzione;
- e) dare priorità di pagamento alle fatture inerenti alla presente Convenzione rispetto alle proprie obbligazioni di spese correnti, fatti salvi eventuali obblighi di legge;
- f) provvedere al coordinamento con le autorità preposte, nel caso in cui fosse necessario procedere alla chiusura di strade o edifici al fine di consentire l'espletamento delle operazioni della Società;
- g) approvare gli investimenti offerti dalla Società.

Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza, ancorché non conosciuta al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, derivante da rapporti o accordi conclusi anticipatamente alla stipula della presente Convenzione, dal Comune con soggetti terzi, rimarranno ad esclusivo carico del Comune medesimo.



## 10. ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Oltre agli oneri relativi alle prestazioni incluse nel canone onnicomprensivo annuo di cui al precedente art. 7, saranno a carico della Società gli oneri e gli obblighi di seguito individuati:

- a) **Manodopera:** spese ed oneri necessari a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione, previdenza, contributi, indennità. La Società è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune.
- b) **Spese di cantiere:** spese necessarie per l'organizzazione dei cantieri con attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione. La Società è responsabile dell'installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e smantellamento dei predetti mezzi e macchinari al termine dei lavori, nonché dello sgombero dei luoghi di lavoro dal materiale di risulta, detriti e stridi di lavorazione.
- c) **Sorveglianza e custodia:** spese necessarie per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto della presente Convenzione dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, nonché spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere. La Società è responsabile di adottare i provvedimenti necessari ad evitare rotture e deterioramenti dei predetti materiali e manufatti.
- d) **Segnaletica stradale:** spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto dal codice della strada e/o da norme vigenti.
- e) **Sicurezza:** la Società ha l'obbligo di predisporre, in conformità alla normativa protempore vigente, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione e prima dell'avvio delle attività e dei servizi in essa ricompresi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. L'attività di coordinamento relativa all'attuazione del predetto piano spetta alla Società, previa trasmissione dello stesso al Comune ed a tutti i soggetti che ne necessitano informativa. Dal momento dell'aggiudicazione la Società sarà tenuta al rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/08;
- f) **Tracciabilità dei flussi finanziari:** la Società, informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. i., si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. In particolare, la Società si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione relativa alla presente Convenzione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG).

## **11. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il presente art. 11 descrive sommariamente le modalità di esecuzione ed i livelli di qualità di tutti servizi indicati all'art. 3.1, inclusi nel canone omnicomprensivo annuo di cui al precedente art. 7.

La descrizione dettagliata di tali servizi è riportata nel Capitolato di Gestione (Allegato 1).

### **11.1 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto del Servizio di Pubblica Illuminazione sono gli impianti di pubblica illuminazione, così come riportati all'interno dell'allegato n ..., ivi compresa la progettazione e la realizzazione di interventi di carattere gestionale e di riqualificazione tecnologica degli impianti oggetto della presente Convenzione.

La Società, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi di propria competenza, rispetterà tutte le norme di legge e le prescrizioni vigenti pertinenti l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad essi collegati.

Il Servizio di Illuminazione Pubblica prevede le seguenti Attività, descritte nel dettaglio nell' Allegato 1 – *Capitolato di Gestione*:

- fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica illuminazione;
- Conduzione e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- Ripristino impianti danneggiati;
- Interventi sugli impianti;
- Attività inscindibili dal Servizio di Pubblica Illuminazione.

Il corrispettivo economico del Servizio di Pubblica Illuminazione è rappresentato dalla componente  $C_{SIP}$  del canone omnicomprensivo, come meglio descritto all'art. 12.1. Per la descrizione dettagliata del perimetro e delle attività comprese nel Servizio di Pubblica Illuminazione si rimanda al Capitolato di Gestione (Allegato 1).



## **12. METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE OMNICOOMPRESIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI**

Il canone di riferimento, rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto offerto dalla Società è suddiviso nelle componenti di cui all'art. 12.1, e potrà subire delle revisioni annuali legate a:

- variazioni dei parametri di servizio;
- variazione del costo dei vettori energetici;
- variazione dei prezzi al consumo.

Le modalità di variazione del Canone correlate ai fattori sopracitati sono dettagliate all'interno dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.

### **12.1 Composizione del Canone di Riferimento**

Il canone di riferimento è rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto dalla Società ed è suddiviso nelle componenti sotto riportate. Le variazioni e il conguaglio di cui agli articoli successivi saranno calcolati rispetto al canone di riferimento.

Il canone a base di gara è calcolato sulla base di:

- vettori energetici associati alla rete di pubblica illuminazione, come riportati nell'allegato n ....
- manutenzione ordinaria condotta dalla Società.
- canone per interventi di manutenzione straordinaria/adequamenti normativi come riportati nel Computo Metrico, o per interventi "chiavi in mano", come riportati nell'allegato n ... (Si precisa che l'Allegato n ... viene redatto solo nel caso la Proposta preveda almeno un intervento chiavi in mano).

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone di riferimento è determinato e suddiviso nelle seguenti componenti:

$$Canone = C_{SIP} + CM + C_{SC}$$

Dove:

$C_{SIP}$  : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di Pubblica Illuminazione; n ...

$CM$  : quota canone di riferimento associata alla manutenzione ordinaria

$C_{SC}$  : quota Canone di Riferimento associata agli interventi di manutenzione / adeguamento normativo come riportati nel Computo Metrico e/o ai Servizi offerti in modalità chiavi in mano, allegato n .... Tale Canone

all'Anno 0 equivale al Canone Fisso riportato nel Piano Economico Finanziario.

Tutte le componenti del canone di riferimento (CREF) rispetto a cui calcolare variazioni e conguagli saranno pertanto:

$$C_{SIP-REF} = C_{SIP} (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

$$CM_{REF} = CM (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto su Manutenzione})$$

$$C_{SC-REF} = C_{SC} (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

Il Canone di Riferimento ( $C_{REF}$ ) sarà pertanto dato dalla sommatoria di tutte le componenti di cui sopra:

$$Canone_{REF} = C_{SIP-REF} + CM_{REF} + C_{SC-REF}$$

## **12.2 Variazione del Canone di Riferimento**

Le modalità di calcolo delle variazioni delle componenti del Canone è specificatamente descritto all'interno dell'Allegato n 2 – *Variazioni del Canone di Riferimento*.

## **13. INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE**

Qualora il Comune decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la realizzazione di interventi o attività sui beni oggetto della presente Convenzione, dovrà necessariamente darne preventiva comunicazione alla Società.

Le Parti inoltre pattuiscono che l'effettuazione degli interventi o delle attività sopracitate potrà aver luogo soltanto a seguito di preventiva autorizzazione della Società.

#### **14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture per la remunerazione del servizio di Illuminazione Pubblica sono emesse con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. Nelle fatture la Società dovrà chiaramente esplicitare:

- l'importo complessivo di fatturazione;
- il mese di riferimento;
- l'aliquota IVA;

L'importo delle fatturazioni mensili è costante e pari ad un dodicesimo del canone onnicomprensivo annuo. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale. Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento tramite RID entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura, con priorità rispetto alle restanti obbligazioni di spese correnti escluse le spese per il personale.

Al termine di ogni annualità si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo secondo la formula di cui al Capitolo 1.5 dell'Allegato 2 Tale importo, se positivo, dovrà esser corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura dal Comune; se negativo, verrà considerato, ai fini della compensazione, nelle successive fatturazioni della Società al Comune.

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal canone onnicomprensivo annuo (prestazioni a misura, quali manutenzione straordinaria, messa a norma, ecc.), la Società emetterà, ad avvenuta prestazione, fattura distinta e separata da quella relativa al canone onnicomprensivo annuo, anch'essa da trasmettere in formato elettronico, ai sensi dell'art. I, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale fattura dovrà esplicitare i seguenti campi:

- importo complessivo di fatturazione;
- importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o altro),
- accompagnati da breve descrizione della stessa;
- l'aliquota IVA.

## **15. PENALI**

In conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica, il Comune, in caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi discendenti dalla presente Convenzione, esclusivamente per motivi alla stessa imputabili, ha la facoltà di procedere alla contestazione delle relative penali secondo i criteri sotto descritti:

Macro-categoria	Oggetto del Controllo		Descrizione	Valore penale
Qualità dei Prodotti / Servizi Forniti	1	Orari di accensione / spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti	5€/giorno (ogni 10 punti luce) per ogni o frazione di ora errata
	2	Tempo di intervento per chiamate non urgenti	Rispetto dei tempi di intervento	50€ per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto al Capitolo 6.1.2 dell'Allegato 1
	3	Tempo di intervento per chiamate di emergenza e/o urgenza	Rispetto dei tempi di intervento	100€ per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto al Capitolo 6.1.2 dell'Allegato 1
	4	Rispetto dei programmi operativi degli interventi	Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico	50€ per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento

<b>In caso di interruzione del servizio, anche parziale, dovuto al mancato o ritardato intervento da parte del Società in violazione di quanto previsto al Capitolo 6.1.2 dell'Allegato 1</b>	
Degli Impianti elettrici	€ 50,00 / giorno
Mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso	€ 100,00 / giorno

<b>Mancate Registrazioni</b>	
Per mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dalla convenzione	€ 50,00 / registrazione

I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi. Il Comune potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione stipulata e nei limiti di cui all'art. 145, D. P.R. n. 207/2010.

In caso di contestazione sollevata da parte del Comune in merito all'asserito inadempimento delle prestazioni indicate nella tabella di cui sopra da parte della Società, l'accertamento dell'inadempimento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni pecuniarie è demandata ad un apposito organismo di controllo definito Comitato di Vigilanza, così composto: un rappresentante del Comune, individuato nella persona del Responsabile del Procedimento, e un rappresentante della Società, individuato nella persona del Direttore Tecnico, scelto tra l'organico della Società medesimo. Nel caso di disaccordo tra i due componenti in ordine all'accertamento delle violazioni contrattuali ovvero all'entità della penale da comminare, ogni valutazione e conseguente determinazione è rimessa ad un terzo soggetto, di comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal Comune e dalla Società.

Una volta accertato l'inadempimento delle prestazioni suddette, l'applicazione delle penali si tradurrà in una trattenuta - calcolata sulla base di quanto previsto nella tabella precedente - sull'importo della fattura prossima all'emissione da parte della Società.

## **16. BONUS CONSUMI E PENALI**

I Bonus che verranno applicati a seguito dei livelli di risparmio energetico conseguiti sono dettagliatamente descritti all'interno dell'allegato 3 della presente convenzione.

## **17. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ad adempiere da inviarsi alla Società ex art. 1454 c.c., comunicata per iscritto alla medesima, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 60 giorni.

Il Comune avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80, del D. Lgs. 50/2016;
- b) gravi e reiterate violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla contestazione del Comune;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) qualora le transazioni di cui alla presente Convenzione non siano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di risoluzione per inadempimento della Società, a quest'ultima verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della risoluzione, e un corrispettivo pari alla somma delle restanti rate di ammortamento come da Bilancio della Società.

La Società potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere da inviarsi al Comune ex art. 1454 c.c., in caso di gravi inadempimenti, gravi irregolarità, gravi ritardi e in tutti i casi in cui il Comune non sia in grado di ottemperare alle obbligazioni assunte.

La Società avrà inoltre il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) reiterato (oltre tre volte anche non consecutive) inadempimento o ritardato adempimento da parte del Comune al pagamento delle fatture emesse dalla Società ai sensi della presente Convenzione;

- b) violazione da parte del Comune e/o di terzi utilizzatori delle prescrizioni fornite della Società in merito al corretto e sicuro utilizzo degli impianti;
- c) interventi sugli impianti non autorizzati;
- d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o norme imperative nell'utilizzo degli impianti.
- e) La Convenzione si intenderà risolta di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni e il corrispettivo del recesso come determinato ai sensi del successivo art. 18 nonché di quanto previsto ai sensi del precedente art. 8 relativamente al mancato godimento degli eventuali incentivi, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## 18. INDENNIZZO DEL DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO

Il Comune può, in qualunque momento, con preavviso scritto di 120 giorni, risolvere anticipatamente la Convenzione, fermo restando il diritto della Società a ricevere, a titolo di indennizzo, un importo determinato sulla base della seguente formula:

$$\sum_{i=n}^{20} \frac{Free\ Cash\ Flow_i}{(1 + WACC)^i} \times 1,2$$

Dove:

*Free Cash Flow*: sono i flussi di cassa operativi, come risultanti dal Piano Economico finanziario allegato e approvato a seguito della stipula della Convenzione;

*WACC*: è il costo medio ponderato del capitale, come risultante dal Piano Economico finanziario approvato a seguito della stipula della Convenzione.

L'importo così determinato tiene pertanto implicitamente conto di:

- valore degli ammortamenti residui
- flussi di cassa residui;
- valutazione del danno emergente/lucro cessante.

Oltre all'importo come sopra determinato, saranno dovuti al Concessionario i corrispettivi e le spese anticipate fino al momento del recesso.



Nessun'altra somma sarà dovuta dal Comune oltre gli importi sopra indicati.

Qualora nel corso di validità della Convenzione, il Comune decida di ridurre il perimetro di servizio, togliendo impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti ad opera della Società, l'indennizzo di recesso anticipato sarà dovuto limitatamente al valore di tale investimento e dei costi di manutenzione associati allo stesso e sarà calcolato secondo gli stessi criteri di cui sopra.

## **19. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI**

La proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Società passerà al Comune all'integrale corresponsione da parte dello stesso dei corrispettivi concordati per l'effettuazione di tali opere, forniture ed interventi o, in mancanza di determinazione di specifici corrispettivi, con il pagamento da parte del Comune delle quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso come determinato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara e nei successivi aggiornamenti o report.

Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione della Convenzione per fatto esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione della Convenzione avvenga in via anticipata, il passaggio di proprietà delle opere, interventi e forniture non ancora integralmente ripagati alla data di cessazione, avverrà contestualmente alla corresponsione da parte del Comune dei corrispettivi di indennizzo di recesso anticipato.

Qualora intervengano delle riduzioni del perimetro di servizio relative a impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti di efficientamento e/o messa a norma e/o di natura straordinaria remunerati con il canone omnicomprendivo, il Comune sarà tenuto al pagamento delle quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso secondo gli stessi criteri descritti al precedente art 18.

Alla scadenza naturale del contratto la proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Società sarà ceduta al Comune a titolo gratuito, essendo il valore di cessione già pagato dal Comune stesso attraverso le quote  $C_{Am}$  corrisposte con il canone annuale. Il Comune, pertanto, alla scadenza naturale del contratto avrà la piena disponibilità delle opere e degli impianti realizzati in convenzione.

Anche in caso di risoluzione della convenzione, al momento della riconsegna degli impianti dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio da cui si evinca l'elenco dei beni trasferiti e il loro stato manutentivo.

## **20. GARANZIA DEFINITIVA**

Le Parti danno atto che la Società ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di cui all'art. 183 del Codice, mediante il rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € ..... corrispondenti al 10% per cento dell'importo contrattuale annuo indicato in sede di gara.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione, ferma restando anche le applicazioni di penali.

La garanzia definitiva, di cui al precedente punto 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, del documento di pagamento relativo, presentato dalla Società, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dal Comune a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **21. NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI**

Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di cui alla Convenzione, la Società è tenuta alla esatta osservanza della presente Convenzione, di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei regolamenti, regionali e comunali e delle norme comunitarie in materia di affidamento della gestione energetica, vigenti e che comunque abbiano attinenza con l'oggetto della presente Convenzione, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione della Convenzione.

Resta inteso che, in caso di modifiche normative intervenute nel corso di vigenza della presente Convenzione, la Società dovrà garantire il rispetto della nuova normativa applicabile fatto salvo l'obbligo delle parti di provvedere alla revisione di in conformità all'art. 22 che segue.

## **22. REVISIONE**

Fermo restando quanto previsto all'art. 1467 c.c., qualora sopravvengano nuove disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul contenuto della Convenzione, ove, in base alle stesse, la revisione non sia espressamente esclusa, le Parti si obbligano sin da ora a modificare le disposizioni della presente Convenzione in modo tale da garantire il pieno rispetto della normativa via via applicabile.

### **23. CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI**

Il Concedente riconosce sin d'ora, a favore del Concessionario, il suo preventivo consenso alla cessione dei crediti in conformità alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, del Codice.

E' consentita la cessione della Convenzione nei limiti stabiliti dalla disciplina prevista dall'art. 175, comma 1, let.d) sub. 2 del Codice.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali che vengono acquisiti nell'ambito del presente contratto sono raccolti e trattati, dalle Parti anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nell'osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto medesimo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione tra le Parti di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di realizzare tale attività;
- i dati personali acquisiti dalle Parti non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge.

Le Parti sono Titolari del trattamento dei dati in questione e sono tenute ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti ex art 15 e seguenti del Regolamento da parte dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo.

Le Parti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al GDPR, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il Titolare ha l'obbligo della notifica all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro

72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali.

## **25. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie dipendenti dalla Convenzione dovranno, se possibile, essere risolte dalle Parti in via bonaria, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui sia pervenuta richiesta scritta in tal senso.

Qualora non si raggiunga una definizione bonaria nel termine sopracitato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 50/2016, sarà competente a decidere sull'insorta vertenza in via esclusiva il Foro di Milano.

È escluso il componimento delle controversie per mezzo di arbitrato.

## **26. SPESE DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.

## **27. RESPONSABILITÀ**

La Società assume la responsabilità degli eventuali danni direttamente arrecati a terzi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata dai sopracitati terzi.

In nessun caso tuttavia la Società sarà responsabile per danni non direttamente ed esclusivamente imputabili all'operato della medesima.

## **28. COPERTURA ASSICURATIVA**

La Società provvede alla stipula di idoneo contratto di assicurazione che dovrà includere una polizza RCT per la responsabilità nei confronti di terzi e una polizza CAR (Contractors All Risks) per danni arrecati al Comune. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura restano a totale carico della Società. Tali polizze dovranno essere sottoposte con congruo anticipo alla valutazione del Comune.

La Società dovrà garantire il mantenimento di dette polizze per tutta la durata della presente Convenzione e dovrà fornire tempestivamente al Comune comunicazione in ordine a recesso, disdetta o altra vicenda ad esse relative.

La Società dovrà consegnare al Comune una copia delle quietanze di pagamento del relativo premio per ogni annualità e per tutta la durata della Convenzione.

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente quanto segue:

- a) la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;
- b) la clausola di vincolo in favore del Comune in virtù della quale, senza il consenso scritto del Comune medesimo, non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta della polizza medesima durante il periodo di validità della Convenzione.

In aggiunta alle sopraccitate polizze si prevedono altresì le seguenti ulteriori polizze:

- 1). a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore oltre che a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo pari a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).
- 2). per garantire le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dalla Società, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Il controvalore garantito sarà almeno pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Si specifica inoltre che la progettazione è coperta dall'assicurazione RC professionale del progettista.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo carico del Società.

Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale.

## **29. CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO**

Limitatamente agli impianti compresi nell' allegato n ... di cui non è stato possibile ricostruire il consumo e la spesa energetica storica - evidenziati con l'asterisco "\*" - il canone onnicomprensivo posto a base di gara include solamente le attività di manutenzione e non anche il valore della fornitura dell'energia primaria.

Al fine di determinare l'effettivo consumo degli impianti riportati all'interno dell'Allegato n ... per i quali non è stato possibile ricostruire la spesa energetica storica, evidenziati con l'asterisco "\*", la Società dovrà effettuare per tali impianti una misurazione e contabilizzazione dei reali consumi energetici, utilizzando appositi strumenti di misura in accordo con il Comune, durante i dodici mesi successivi alla data di stipula della Convenzione.

La descrizione dettagliata della procedura di Contabilizzazione e monitoraggio in argomento è riportata all'interno dell'Allegato n ... alla presente convenzione.

Durante l'anno di misurazione gli effettivi consumi saranno valorizzati e pagati dal Comune alla Società, dietro emissione di fattura mensile, al prezzo unitario di fornitura dell'energia previsto dalla convenzione.

Al termine dell'anno di misurazione i consumi effettivamente rilevati andranno a sommarsi al canone onnicomprensivo.

Per gli anni successivi, pertanto, il canone onnicomprensivo così rideterminato comprenderà anche le forniture di energia elettrica dovute per gli impianti in oggetto.

## **30. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

La Società dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8/6/2001 n.231, si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e garantisce di attenersi ai contenuti del codice etico e del modello di organizzazione e gestione del Comune, consultabili sul sito internet [●].

L'inosservanza da parte della Società del codice etico e del modello di organizzazione e gestione è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà il Comune a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, quali ad esempio quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni previste dal citato Decreto.

### **31. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Tutti i riferimenti a disposizioni normative indicati nella presente Convenzione dovranno intendersi rinvii alle predette disposizioni, come di volta in volta modificate, integrate o sostituite.

*Per accettazione Comune:*

Data:.....

Nome e cognome:.....

Firma:.....

*Per accettazione Società:*

Data:.....

Nome e cognome:.....

Firma:.....